

La CGUE sviluppa questo primo motivo in due parti riguardanti proprio, da un lato, l'inosservanza del principio di buona amministrazione della giustizia e, d'altro lato, l'inosservanza dei principi d'indipendenza e d'imparzialità del giudice. Nell'ambito del primo motivo la CGUE osserva che la conclusione del Tribunale, secondo la quale spetta alla CGUE rappresentare l'Unione nell'ambito del ricorso per risarcimento dei danni summenzionato, si fonda apertamente sulla giurisprudenza iniziata con la sentenza Werhahn Hansamühle e a./Consiglio e Commissione (da 63/72 a 69/72, EU:C:1973:121; in prosieguo: la «sentenza Werhahn e a.»). La soluzione accolta in detta giurisprudenza e quella secondo la quale, qualora la Comunità, e oramai l'Unione, venga chiamata a rispondere del fatto di una delle sue istituzioni, essa è rappresentata dinanzi al giudice dell'Unione dall'istituzione (o dalle istituzioni) cui il fatto generatore di responsabilità è ascritto. Orbene, la CGUE sostiene che tale soluzione non doveva essere applicata alla fattispecie, poiché, alla luce di vari elementi, il risultato si rivela in realtà contrario all'interesse della buona amministrazione della giustizia, il quale, come risulta esplicitamente dalla sentenza Werhahn e a., è la ragion d'essere di tale soluzione. In tale contesto la CGUE deduce, incidentalmente, anche un disconoscimento della portata dell'articolo 317, primo comma, TFUE e dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012⁽¹⁾, a norma dei quali il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il principio dell'imputazione di un risarcimento come quello richiesto nella fattispecie alla sezione del bilancio dell'Unione relativa alla Commissione.

Nell'ambito della seconda parte del primo motivo, la CGUE sostiene, fondandosi sulla sentenza Corte EDU del 10 luglio 2008, Mihalkov c. Bulgaria (ricorso n. 67719/01), che il Tribunale, nel ritenere che la CGUE dovesse rappresentare l'Unione nell'ambito del ricorso per risarcimento dei danni del sig. Marcuccio, ha contravvenuto ai requisiti d'indipendenza e d'imparzialità oggettiva del giudice. Infatti, dal momento che, da un lato, il fatto generatore della presunta responsabilità è avvenuto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali di un collegio giudicante e che, d'altro lato, il collegio giudicante chiamato a pronunciarsi sulla causa i) appartiene al medesimo organo giurisdizionale (il Tribunale) cui appartiene il collegio giudicante al quale è ascritto il fatto generatore della responsabilità e ii) e parte integrante della convenuta nella medesima causa (la CGUE), alla quale i giudici di tale collegio giudicante sono professionalmente legati, i summenzionati requisiti sarebbero compromessi, e ciò ancor più nel caso in cui, come ha considerato il Tribunale, un risarcimento come quello richiesto nella fattispecie dovesse gravare sulla sezione del bilancio relativa alla CGUE.

La CGUE sostiene poi, nell'ambito del **secondo motivo**, che, non contenendo una specifica confutazione dell'argomentazione che la CGUE aveva esposto dinanzi al Tribunale e che era fondata sulla portata di una serie di sentenze della Corte di giustizia — tra cui le sentenze Groupe Gascogne/Commissione (C-58/12 P, EU:C:2013:770), Gascogne Sack/Commissione (C-40/12 P, EU:C:2013:768) e Kendrion/Commissione (C-50/12 P, EU:C:2013:771) — l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da una violazione dell'obbligo di motivazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) il 20 febbraio 2015 — Kapnoviomichania Karelia AE/Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle finanze)

(Causa C-81/15)

(2015/C 138/56)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Kapnoviomichania Karelia AE

Convenuto: Ypourgos Oikonomikon (Ministro delle finanze)

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 92/12/CEE⁽¹⁾, interpretata alla luce dei principi generali del diritto dell'Unione, in particolare dei principi dell'efficacia, della certezza del diritto e della proporzionalità, debba essere intesa nel senso che osta all'applicazione, in un caso come quello di specie, di una disposizione legislativa di uno Stato membro, quale l'articolo 108 del codice doganale, secondo la quale può essere dichiarato solidalmente responsabile per il pagamento di sanzioni amministrative conseguenti al contrabbando il depositario autorizzato di prodotti trasportati dal suo deposito fiscale in regime di sospensione di imposta e rimossi in modo irregolare dal suddetto regime in esito al contrabbando — indipendentemente dalla questione se, al momento della commissione dell'infrazione, questi fosse il proprietario delle merci secondo le norme di diritto privato nonché, dall'ulteriore questione se tra gli autori del contrabbando coinvolti in suddetto traffico e il depositario autorizzato intercorresse un rapporto contrattuale da cui si può evincere che essi abbiano agito come suoi mandatari.

⁽¹⁾ Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 46, pag. 1).

Impugnazione proposta il 24 febbraio 2015 dal H & R ChemPharm GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-551/08, H & R ChemPharm GmbH/Commissione europea

(Causa C-95/15 P)

(2015/C 138/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: H & R ChemPharm GmbH (rappresentanti: M. Klusmann e S. Thomas, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 12 dicembre 2014, causa T-551/08, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, ridurre in misura adeguata l'importo dell'ammenda pari a EUR 22 milioni, inflitta alla ricorrente in forza dell'articolo 2 della decisione impugnata del 1° agosto 2008;
- in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca nuovamente;
- annullare la condanna alle spese, pari ad EUR 10 000, ai sensi dell'articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale;
- condannare la ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 12 dicembre 2014 (Reg. n. 651533), causa T-551/08, H&R ChemPharm GmbH/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso inteso all'annullamento della decisione della Commissione C(2008) 5476 definitivo, del 1° ottobre 2008 (caso COMP/39181 — cera per candele), nella parte in cui riguarda la ricorrente.